

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 gennaio 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 76/580/CEE, del 26 giugno 1976 ⁽²⁾, ha eliminato talune divergenze nelle legislazioni degli Stati membri per facilitare l'accesso a detta attività ed il suo esercizio;

considerando che si sono verificati notevoli progressi nel campo delle attività che comportano prestazioni di servizi in natura; che dette prestazioni sono disciplinate da disposizioni che divergono da uno Stato

membro all'altro; che tali divergenze costituiscono un ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che per eliminare il citato ostacolo al diritto di stabilimento è opportuno precisare che un'attività non è esclusa dall'applicazione della direttiva 73/239/CEE semplicemente perché comporta una prestazione fornita unicamente in natura o per la quale il prestatore utilizza unicamente personale e attrezzature propri;

considerando che è opportuno inserire in detta direttiva un nuovo ramo assicurativo distinto che consiste nell'assistenza; che conviene escludere dalla applicazione di detta direttiva talune operazioni di assistenza che in numerosi Stati membri sono praticate generalmente dai club automobilistici o da organizzazioni analoghe;

considerando che un'impresa che pratica l'assicurazione nel ramo assistenza deve disporre dei mezzi necessari per poter fornire tempestivamente le prestazioni in natura che essa propone; che è opportuno fissare disposizioni specifiche concernenti il calcolo del margine di solvibilità e l'ammontare minimo del fondo di garanzia di cui detta impresa deve disporre;

considerando che sono indispensabili talune disposizioni transitorie per permettere alle imprese, che non esercitano alcun'altra attività assicurativa se non l'assistenza, di conformarsi alle norme della direttiva 73/239/CEE;

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 13. 7. 1976.

considerando che occorre aggiornare le disposizioni di detta direttiva relative alla forma giuridica secondo cui si possono costituire le imprese assicurative; che è opportuno modificare talune disposizioni di detta direttiva concernenti le norme applicabili alle agenzie e succursali, stabilite all'interno della Comunità, di imprese aventi la sede sociale fuori della Comunità, allo scopo di renderle più coerenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella presente direttiva, si intende per «prima direttiva», la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della prima direttiva è sostituito dal seguente testo:

«1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata della assicurazione diretta praticata dalle imprese di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirsi, nonché l'esercizio di tale attività.

2. Un'attività non è esclusa dall'applicazione della presente direttiva semplicemente perché le prestazioni sono fornite unicamente in natura o il prestatore utilizza unicamente personale e attrezzature propri. In particolare, rientrano in questo campo gli impegni presi, tramite il preventivo pagamento di una somma fissa, di mettere ad immediata disposizione un aiuto materiale a profitto del titolare del contratto di assistenza quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e nelle condizioni previsti dal contratto. L'assistenza non copre i servizi di manutenzione, di mantenimento ed i servizi dopo vendita.

3. I settori dell'attività citata al suddetto punto 1 sono elencate in allegato».

Articolo 3

L'articolo 4 della prima direttiva è completato come segue:

«f) in Danimarca

De Danske Redningskorps Fællesforbund».

Articolo 4

Al punto A dell'allegato della prima direttiva, fra le parole «difesa legale» e l'ultima frase è inserito il seguente testo:

«18. Assistenza

- assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio,
- assistenza in altre circostanze».

Articolo 5

L'articolo 2, paragrafo 2, della prima direttiva è completato come segue:

«e) le operazioni di assistenza alle persone che non sono titolari di un contratto di assistenza al momento del verificarsi dell'avvenimento fortuito o che sono titolari di un contratto che non copre questo avvenimento

f) le operazioni di assistenza effettuate in caso d'incidente o di guasto ad un veicolo stradale limitate

— al soccorso in loco, per il quale il prestatore utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri,

— al trasporto del veicolo fino all'officina più prossima per effettuare la riparazione,

— nonché al trasporto del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi.

Tuttavia, la presente direttiva si applica alle suddette operazioni qualora siano effettuate in stretta connessione con altre operazioni previste al primo trattino del n. 18 del punto A dell'allegato:

— quando vengono o possono essere utilizzati lo stesso personale, le stesse attrezzature o gli stessi mezzi per soddisfare le richieste di assistenza che rientrano nell'una o nell'altra categoria di operazioni;

— ovvero quando le stesse operazioni sono coperte dallo stesso contratto che copre altre operazioni previste dalla presente direttiva».

Articolo 6

Nell'articolo 9 e nell'articolo 11, paragrafo 1, della prima direttiva, immediatamente prima dell'espres-

sione «e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali», è inserito il seguente comma:

«ee) se i rischi da coprire sono classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui essa dispone per fornire l'assistenza».

Articolo 7

L'articolo 13 della prima direttiva è sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati membri verificano, in stretta collaborazione, la situazione finanziaria delle imprese autorizzate. Se le imprese in questione sono autorizzate a coprire rischi compresi nella categoria enumerata al n. 18 del punto A dell'allegato, gli Stati membri collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire correttamente le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare».

Articolo 8

L'articolo 16, paragrafo 3, della prima direttiva è completato come segue:

«In caso di rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo del secondo risultato è il costo derivante, per l'impresa, dalle richieste d'assistenza. Tale costo viene calcolato sulla base fissata dall'autorità di controllo dello Stato membro sul cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa».

Articolo 9

Nell'articolo 17 della prima direttiva, il secondo trattino del paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente testo:

«— 300 000 unità di conto, se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18».

Articolo 10

L'articolo 19 della prima direttiva è sostituito dal seguente testo:

«1. Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la sede sociale sul suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione finanziaria, della loro solvibilità e,

per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, degli altri mezzi di cui esse dispongono per onorare i loro impegni.

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese che esercitano la propria attività sul loro territorio, di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, di precisare i mezzi di cui esse dispongono per onorare i loro impegni. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo».

Articolo 11

Nell'articolo 8 della prima direttiva, all'ottavo trattino del primo paragrafo, lettera a), le parole «coöperatieve vereniging» sono soppresse.

Articolo 12

Il testo dell'articolo 26 della prima direttiva è sostituito dal seguente testo:

«1. Le imprese che hanno sollecitato o ottenuto l'autorizzazione di più Stati membri possono chiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente:

- a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 25 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo solo le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità;
- b) che la cauzione richiesta all'articolo 23, paragrafo 2, lettere e), sia depositata solo in uno di tali Stati;
- c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui esse esercitano la loro attività.

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1, è indirizzata alle autorità competenti di tutti gli Stati membri da cui l'impresa interessata ha sollecitato o ottenuto l'autorizzazione. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità. La scelta dell'autorità da parte dell'impresa deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità di controllo prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di controllo, ad accettare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle succursali o agenzie stabilite nella Comunità. L'autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati».

Articolo 13

All'articolo 27 della prima direttiva, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, qualora si tratti di un'impresa che beneficia dei vantaggi previsti all'articolo 26, primo paragrafo, l'autorità incaricata del controllo della solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie o succursali stabilite nella Comunità è equiparata all'autorità dello Stato sul cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria».

Disposizioni transitorie

Articolo 14

1. Gli Stati membri concedono alle imprese che non praticano sul loro territorio alcun ramo assicurativo salvo l'assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, per conformarsi alle disposizioni degli articoli 16 e 17 della prima direttiva.

2. Inoltre, gli Stati membri possono accordare alle imprese di cui al paragrafo 1, che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all'articolo 20 della prima direttiva, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le disposizioni che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

3. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1, che desideri estendere la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 della prima direttiva, può farlo unicamente se si conforma immediatamente alle disposizioni di detta direttiva.

4. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1, costituita in una forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 della prima direttiva di coordinamento, può continuare ad esercitare la sua attività, ancora per tre anni, a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, sotto la forma giuridica che essa riveste a tale data.

Articolo 15

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che non praticano sul loro territorio alcun ramo assicurativo salvo l'assistenza, un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 25 della prima direttiva, purché dette agenzie e succursali non estendano la loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva.

Disposizioni finali

Articolo 16

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente alla direttiva entro il 31 dicembre 1982 e ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni così modificate, fatti salvi gli articoli 12 e 13, sono applicate entro il 31 dicembre 1983.

Articolo 17

Dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore da essa disciplinato.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.